

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI “SPORTELLLO PSICO-PEDAGOGICO” E PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA’ A FAVORE DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 CON EVENTUALE RINNOVO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. – LOTTO 3

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CIG.....

ART. 1 – CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Il progetto è caratterizzato dalle seguenti attività:

- SERVIZIO DI SPORTELLLO PSICO-PEDAGOGICO

E’ prevista l’attivazione di un servizio di consulenza psico-pedagogica interno al contesto scolastico, con l’individuazione di uno psicologo, con esperienza specifica di consulenza ed intervento psicologico prioritariamente nella scuola secondaria di primo grado del comune di Vezzano sul Crostolo.

Lo psicologo che opera all’interno del contesto scolastico deve essere necessariamente nel contempo competente e flessibile, al fine di poter agire nell’ottica della prevenzione del disagio e della promozione del benessere degli alunni.

L’azione professionale dello psicologo si realizza attraverso consulenze individuali, interventi sul gruppo classe, interventi di supervisione al gruppo insegnanti/personale ausiliario e a genitori.

L’eventuale sostituzione del personale deve essere effettuata con soggetti dotati dello stesso titolo di studio e/o professionale, con relativo curriculum.

Il progetto presentato deve tenere conto di tutti gli oneri di organizzazione e gestione.

L’aggiudicatario dovrà attivare e mantenere per la durata del contratto uno psicologo di alta professionalità con i titoli richiesti.

- ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA’

E’ prevista l’attivazione di un percorso di educazione all’affettività e sessualità interno al contesto scolastico, con l’individuazione di uno psicologo, con esperienza specifica in materia, prioritariamente nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado del comune di Vezzano sul Crostolo.

Lo psicologo che opera all’interno del contesto scolastico deve essere competente e qualificato, al fine di consentire agli alunni di approfondire le conoscenze relative allo sviluppo psicologico, emotivo e sessuale e i rispettivi cambiamenti tipici dell’età adolescenziale.

L’attività svolta dallo psicologo deve prevedere incontri con gli insegnanti per concordare insieme agli stessi il percorso, in base alle singolarità di ciascuna classe, incontri sul gruppo classe e incontri con i genitori.

L’eventuale sostituzione del personale deve essere effettuata con soggetti dotati dello stesso titolo di studio e/o professionale, con relativo curriculum.

Il progetto presentato deve tenere conto di tutti gli oneri di organizzazione e gestione.

L’aggiudicatario dovrà attivare e mantenere per la durata del contratto uno psicologo di alta professionalità con i titoli richiesti.

ART. 2 – FINALITA' ED OBIETTIVI

SERVIZIO DI SPORTELLLO PSICO-PEDAGOGICO

La finalità generale è quella di prevenire fenomeni di disagio e abbandono scolastico sostenendo il corpo docente, il personale ausiliario, la dirigenza scolastica con adeguati strumenti di lettura e valutazione delle dinamiche di classe, o personali, tesi a sostenere istituzioni scolastiche e famiglie nell'affrontare le problematiche connesse alle difficoltà di inserimento e rendimento scolastico per gli alunni delle scuole dell'obbligo.

In linea con la finalità indicata sono stati posti i seguenti obiettivi specifici:

- a) fornire sostegno e aiuto agli alunni in situazioni di difficoltà o a rischio di emarginazione/isolamento con ripercussioni negative sulla vita scolastica;
- b) sportello di ascolto presso la scuola secondaria di primo grado "A. Manini" (almeno 4 ore mensili);
- c) fornire ai genitori, quindi anche agli insegnanti, strumenti di lettura del disagio su singoli casi riferiti anche alle dinamiche familiari;
- d) intervento sulle classi della scuola secondaria di primo grado su tematiche evolutive (conoscenza del proprio corpo, orientamento scolastico, ecc.);
- e) partecipazione ai consigli di classe su richiesta dei docenti per particolari problematiche;
- f) mediazione nelle dinamiche relazionali (tra docenti, tra docenti e famiglie, tra ragazzi ed insegnanti);
- g) lavoro in rete in raccordo con i servizi sociali ed il Centro Famiglie dell'Unione Colline Matildiche;
- h) attivazione dei servizi presenti sul territorio per le situazioni di ragazzi che richiedano una presa in carico e/o una messa in tutela, entro 2 gg. dall'acquisizione della problematica;
- i) consulenza agli uffici scuola ed agli autisti degli scuolabus nelle situazioni di conflittualità che potranno verificarsi durante i trasporti scolastici.

ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA'

La finalità generale è quella di rendere consapevoli gli alunni dei vari aspetti dell'affettività e della sessualità nell'adolescenza, attraverso un approccio che permetta l'acquisizione del rispetto di sé e dell'altro e che stimoli lo sviluppo di una relazione di fiducia con i pari e con gli adulti.

In linea con la finalità indicata sono stati posti i seguenti obiettivi specifici:

- a) favorire l'espressione libera dei vissuti personali legati all'affettività ed alla sfera dei sentimenti;
- b) interventi per ogni classe 3^a della scuola secondaria di primo grado "A. Manini" per un massimo di tre classi e per un totale di almeno 5 ore/classe (periodo, orari e date da concordare con gli insegnanti referenti del progetto);
- c) educare all'affettività valorizzando modalità comunicative corrette;
- d) conoscere ed accettare le differenze di genere, in un contesto relazionale affettivo e sociale di reciproco rispetto;
- e) favorire comportamenti responsabili ed acquisire conoscenze adeguate per sviluppare la maturità (conoscere il proprio corpo);
- f) incontri con insegnanti per raccolta delle informazioni, definizione del percorso da realizzare e per confronto su quanto emerso dal progetto;
- g) incontri con i genitori di informazione sul progetto, sulle attività svolte e sugli aspetti significativi sottolineati negli incontri di classe.

ART. 3 – DURATA

Il contratto avrà la durata di **tre anni** e si riferiranno agli **anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022** decorrenti dal 16/09/2019 al 6/06/2020.

Il servizio di sportello psico – pedagogico è richiesto a partire dal mese di ottobre di ogni anno scolastico e presumibilmente fino al 31 maggio di ogni anno mentre per il progetto di educazione all'affettività ed alla sessualità dovranno essere concordati periodo, date e orari di svolgimento con gli insegnanti referenti per l'attività.

Alla scadenza naturale del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un **ulteriore periodo massimo di tre anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.**

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE

La realizzazione del progetto nelle sue articolazioni prevede quale ambito di intervento prioritariamente la scuola secondaria di I grado "A. Manini" di Vezzano sul Crostolo

Sulla base del budget economico indicato in gara e la relativa offerta di ore di servizio prestate in carico al soggetto aggiudicatario, per entrambe le attività, l'eventuale offerta di ore aggiuntive verranno ripartite secondo quanto ritenuto maggiormente necessario e sulla base delle indicazioni raccolte dai soggetti coinvolti.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

Il valore economico complessivo del progetto per le due attività è stato quantificato tenendo conto dei costi della sicurezza e di tutti i costi necessari per l'esecuzione dello stesso, così definito:

€ 6.000,00 (iva esclusa) per i complessivi tre anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 di durata del servizio oneri di sicurezza: € 0,00 (iva esclusa) in quanto trattasi di servizi intellettuali

Il valore presunto relativo all'eventuale rinnovo del contratto per ulteriori **tre anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025** viene stimato in: **€ 6.000,00 (iva esclusa) oneri di sicurezza: € 0,00 (iva esclusa) in quanto trattasi di servizi intellettuali.**

Il valore complessivo dell'appalto relativo ai servizi in oggetto per 3 anni + 3 anni eventuali risulta pertanto pari a: € 6.000,00 + € 6.000,00 = € 12.000,00 (iva esclusa) oneri di sicurezza: € 0,00 in quanto trattasi di servizi intellettuali

Tale importo rappresenta il valore massimo di riferimento per la stipula del relativo contratto.

Non si farà luogo all'offerta economica in quanto il valore del presente affidamento assume la forma di prezzo fisso massimo.

ART. 6 - REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo contrattuale rimane invariato per tutta la durata dell'appalto.

Trattandosi di prezzo fisso, è fatta salva la revisione periodica in diminuzione delle ore offerte in sede di gara, a richiesta dell'aggiudicatario, entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno scolastico successivo, e solo a partire dal secondo anno di durata del contratto.

Il parametro di riferimento sarà la variazione media annuale dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia (indice F.O.I.).

ART. 7 – PAGAMENTI

A fronte dell'intervento condotto nel plesso scolastico, il comune di Vezzano sul Crostolo provvederà a corrispondere l'importo economico definito secondo due tranches di pagamento, a seguito di presentazione di fatture, con le seguenti scansioni temporali:

- 31 Dicembre 50% del corrispettivo
- 30 Giugno 50% del corrispettivo

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica all'ufficio scuola del comune di Vezzano sul Crostolo, secondo il Codice Univoco Ufficio che sarà comunicato al soggetto aggiudicatario. Su ogni fattura dovrà essere obbligatoriamente indicato il CIG.

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata a mezzo di mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da indicare espressamente in fattura da parte dell'aggiudicatario a scomputo del proprio corrispettivo (secondo il seguente schema: importo delle prestazioni - ritenuta 0,5% = totale fattura). Le ritenute così operate saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo le verifiche svolte dalla stazione appaltante in merito alle prestazioni richieste ed all'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva DURC.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, qualora il DURC acquisito dall'ente segnali un'inadempienza contributiva del Gestore, l'ente tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. In tal caso l'ente provvederà a disporre direttamente il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni.

L'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune di Vezzano sul Crostolo gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

La violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 8 Legge n. 136/2010, testo vigente, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 9 NORME ANTIPEDOFILIA

Il gestore si obbliga a rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che ha inserito il seguente articolo 25-bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro" nel d.p.r. 313/2002. Tale norma dispone: "1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00".

L'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con l'Amministrazione, che comporterà la risoluzione del medesimo.

ART. 10 - CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTO

A pena di nullità, è vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto. Non è consentito il subappalto nemmeno parziale dei servizi oggetto del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 11 - VARIAZIONI E INTEGRAZIONI AL SERVIZIO

In caso di variazioni o integrazioni inerenti l'erogazione di servizi in ambito scolastico, eventualmente richiesti dai singoli enti, si applicherà l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 12 – RESPONSABILITA'

L'ente appaltante dichiara di non assumere nessuna responsabilità circa eventuali danni o infortuni che l'incaricato del servizio dovesse provocare o subire nella conduzione del progetto.

L'aggiudicatario sarà considerato responsabile dei danni che, dal servizio prestato o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia degli enti che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato il comune di Vezzano sul Crostolo, che sarà inserito nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

Il soggetto aggiudicatario con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore un'adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui il comune di Vezzano sul Crostolo) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicatario si avvalga), con un massimale di garanzia non inferiore a Euro 200.000,00. Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa agli enti prima dell'inizio del contratto.

ART.13 – GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il soggetto aggiudicatario dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (D. Lgs. 50/2016 art. 93) - una garanzia definitiva nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune potrà inoltre recedere dal contratto, come previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012, qualora si rendessero disponibili convenzioni Consip o Intercent-ER i cui parametri qualità-prezzo siano migliorativi rispetto al contratto in essere. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012.

ART. 15 - INADEMPIMENTI E PENALITA'

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione si riserva di

applicare le seguenti penali, che verranno dedotte dal pagamento della fattura relativa al periodo o sulla cauzione:

- € 100,00 per ogni infrazione,
- € 300,00 per ogni infrazione in caso di infrazioni gravi.

L'applicazione di qualsiasi tipo di penali tra quelle sopra indicate non precluderà il diritto dell'ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti in conseguenza di inadempienze e/o violazioni delle norme contrattuali.

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta all'aggiudicatario, da inviarsi mediante raccomandata A/R o PEC, nei seguenti casi:

- a. dopo tre infrazioni che risultino fondate o a seguito di infrazioni di particolare gravità;
- b. gravi violazioni di legge o di natura contrattuale;
- c. gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, al Comune;
- d. violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- e. interruzione o sospensione ingiustificata del servizio anche per una sola volta;
- f. cessione del contratto a terzi senza l'autorizzazione scritta da parte dell'ente, subappalto totale o parziale del servizio.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, alla ditta è dovuto solo il compenso previsto per i servizi svolti fino a quel momento, ferma la rifusione di eventuali danni derivanti all'ente e agli utenti per la cessazione o modifica del servizio a seguito della predetta risoluzione per colpa della ditta. Si procederà inoltre all'incameramento della cauzione.

ART. 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il gestore, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il gestore si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il d.p.r. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'ente, rinvenibile sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente". Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all'Amministrazione. Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte del gestore degli obblighi derivanti dai citati codici. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 17 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la qualità e la quantità dei servizi erogati dalla ditta appaltatrice e di comunicare tutte le eventuali inadempienze o irregolarità.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente capitolato, sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà redatto e stipulato nella forma pubblica amministrativa o scrittura privata, a scelta dei singoli enti. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, sono a totale carico della ditta appaltatrice.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La ditta si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla privacy –. Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento UE 2016/679. L'aggiudicatario tratterà i dati, connessi al presente appalto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia

Dopo la stipulazione del contratto, con atto formale scritto da parte del titolare comunale del trattamento dei dati, la società aggiudicataria viene nominata, responsabile in outsourcing della privacy per i dati che verranno trasmessi e trattati dalla ditta aggiudicataria in esecuzione del contratto d'appalto.

ART. 20 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato e nella documentazione di gara si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di contabilità pubblica e di prevenzione della corruzione. Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile.